



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 02/11/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto le conseguenze del preteso inadempimento di un contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato con una delle banche resistenti e poi trasferito, nell'ambito di una cessione del ramo d'azienda con effetto dal 1° dicembre 2008, all'altro istituto convenuto. La procedura innanzi all'Arbitro è stata promossa dalla mutuataria, unitamente ai tre garanti, nei confronti di entrambi gli intermediari.

Con reclamo del 28.8.2009 indirizzato ad entrambe le banche, la mutuataria esponeva quanto segue:

- in data 4.6.2004 stipulava il mutuo presso la filiale di Enna dell'istituto resistente, presso la quale provvedeva ad aprire un c/c per l'addebito delle rate di ammortamento;
- "dal novembre 2008", la ricorrente "si avvide" dall'esame dell'estratto conto che le rate di mutuo non risultavano più addebitate sul c/c e, pertanto, "chiese informazioni" all'istituto mutuante con nota del 12.3.2009;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con missiva del 21.5.2009, il mutuante rese noto che “il contratto rientrava tra quelli stipulati presso l’agenzia di Catania” i cui rapporti erano stati ceduti ad altro gruppo bancario, circostanza della quale la cliente non era mai stata resa edotta;
- con nota del 4.6.2009, indirizzata ad entrambi gli intermediari, la mutuataria, premesso di non aver mai intrattenuto rapporti con la filiale di Catania, chiedeva di “far slittare il pagamento delle rate insolute in coda alla scadenza naturale del mutuo”, di non procedere ad alcuna segnalazione presso la CR per le “rate scoperte” e “di voler addebitare la prima rata utile, per mezzo RID, presso ... la filiale di Enna” della banca cedente, di cui forniva le coordinate;
- la cessionaria non riscontrò le predette richieste della cliente; tuttavia, con lettera del 10.7.2009, la informò della “situazione di morosità” fornendole contestualmente preavviso di iscrizione presso i SIC.

Ciò posto, la mutuataria chiedeva:

- 1) alla cessionaria la cancellazione “di ogni registrazione nel SIC” e il risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti quantificati in € 1.500,00 “per ogni mese di iscrizione a favore di ciascuno dei [ricorrenti] sino all’effettiva cancellazione”;
- 2) alla cedente il risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di € 500,00 “per ogni mese di iscrizione a favore di ciascuno dei [ricorrenti] sino all’effettiva cancellazione”;
- 3) ad entrambe la riallocazione del rapporto di mutuo presso la filiale di Enna.

Con riscontro del 29.10.2009 la cedente confermava che il mutuo oggetto di contestazione, contabilmente censito presso l’agenzia di Catania, era stato trasferito ad altro intermediario in seguito alla cessione della dipendenza catanese. L’istituto di credito declinava ogni responsabilità per l’omessa informativa fornita all’interessata, onere che le “Istruzioni di Vigilanza per le banche” pongono a carico del cessionario. Nel contempo la banca manifestava la massima disponibilità “nell’accogliere ogni decisione connessa alla gestione del...mutuo, compresa l’eventuale surroga” da attivare anche tramite la filiale di Enna, competente per il rapporto di *c/c*.

La ricorrente ha sostanzialmente riproposto la narrazione dei fatti esposti in sede di reclamo. E’ stato inoltre precisato quanto segue:

- 1) con nota del 23.10.2009 la cessionaria subordinava la cancellazione della segnalazione in Crif al pagamento della rata scaduta al 30.9.2009, a quella data già corrisposta con bonifico “quindici giorni prima”;
- 2) con ulteriori due note del 14.10.2009 e del 15.12.2009 lo stesso istituto di credito chiedeva il pagamento di ulteriori € 122,96 con riferimento alla rata scaduta il 30.9.2009 ed € 0,86 per quella del 30.11.2009 – importi dovuti a titolo di interessi di mora;
- 3) la segnalazione illegittima ha determinato il rigetto di una richiesta di prestito personale.

La ricorrente ha rinnovato le domande di risarcimento già formulate in sede di reclamo ed ha altresì chiesto ad entrambi gli istituti il ripristino della preesistente situazione, ossia di domiciliare nuovamente il rapporto di mutuo presso la filiale di Enna.

La banca da cui è originato il contratto di mutuo ha chiesto all’ABF di rigettare il ricorso in quanto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in caso di cessione del ramo d'azienda nessun onere informativo incombe sulla cedente in base al Titolo III, Cap. V, Sez. III delle Istruzioni di vigilanza per le banche;
- che i fatti che hanno dato origine alla contestata segnalazione si riferiscono alla condotta posta in essere dalla banca cessionaria successivamente al trasferimento del ramo d'azienda;
- non compete alla cedente "continuare a monitorare il regolare e corretto pagamento delle rate del mutuo ceduto";
- nessun danno è derivato alla mutuataria dall'avvenuta cessione del rapporto.

Lo stesso istituto di credito ha poi precisato di aver offerto alla cliente un rimborso omnicomprendente di € 3.000,00 impegnandosi, nel contempo, ad accogliere la richiesta di surroga del mutuo. La ricorrente ha rifiutato la proposta di "definizione bonaria" della controversia.

L'istituto cessionario ha, dal canto suo, preliminarmente precisato di non essere responsabile delle contestazioni relative al radicamento del rapporto di mutuo, stipulato ad Enna ma contabilmente riferito alla filiale di Catania e, posta l'assenza "ad oggi" di segnalazioni al SIC, ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

Nel merito, la cessionaria ha esposto di avere richiesto alla cliente, a gennaio 2009, il pagamento delle rate scadute a novembre e dicembre 2008 risultate insolte e, nei "mesi successivi", delle rate scadute dal 31.1.2009 al 31.7.2009. Con missiva del 10.4.2009 la cessionaria informava il cliente dell'avvenuto trasferimento del rapporto e, nell'occasione, della presenza di "rate scadute e impagate". In seguito a contatti telefonici con il preposto della filiale di Catania, la ricorrente ("in data successiva all'invio della richiesta addì 4.6.2009") provvedeva ad effettuare un bonifico "per la regolarizzazione delle rate scadute"; la disposizione di pagamento perveniva all'intermediario il 17.9.2009 e veniva utilizzata per il pagamento delle rate scadute dal 30.11.2008 al 31.6.2009 per intero ed in parte per quella in scadenza al 31.7.2009.

"A quella data" (17.9.2009) "risultavano in mora la rata del 31.7.2009 (per un residuo) e la rata scaduta il 31.8.2009", ciò che generava la segnalazione in SIC. Tale circostanza veniva comunicata alla parte interessata con nota del 21.9.2009.

Con nota del 14.12.2009 si rendeva altresì noto alla ricorrente che il pagamento della rata in scadenza al 30.9.2009 era stato completato solo il 6.11.2009 e si provvedeva ad invitarla al pagamento della rata del 30.11.2009 oltre che della mora pregressa.

La ricorrente ha replicato alle controdeduzioni degli intermediari.

Nei confronti della cessionaria ha ribadito che la prima comunicazione ufficiale ricevuta è rappresentata dal preavviso di segnalazione in Sic del 10.7.2009 ed ha pertanto negato di aver mai ricevuto sia le richieste di pagamento per le rate insolte sia l'informativa relativa alla cessione del rapporto del 10.4.2009.

Rispetto all'originaria mutuante ha precisato che la proposta di composizione bonaria della controversia (concretizzatasi nell'offerta di € 3 mila e nella collaborazione alla surroga del mutuo) è stata rigettata perché comprensiva solo dei danni patiti dalla mutuante e dal coniuge fideiussore ma non di quelli richiesti per gli altri due garanti. Nell'occasione la ricorrente ha precisato che l'"immagine professionale" del coniuge, esercente l'attività di revisore dei conti, è stata gravemente danneggiata dall'avvenuta segnalazione.



DIRITTO

Il procedimento realizza un cumulo sia dal lato attivo che passivo del rapporto; senonché, *a latere actoris*, l'azione promossa avanti l'ABF dai garanti della cliente, di là dei profili di procedibilità non fatti oggetto di opposizione puntuale, non è assistita - tolto il *petitum* che a ciascuno viene formalmente quanto espressamente riferito - da alcuna allegazione pertinente e specifica, altrimenti essenziale in materia di danno, specialmente non patrimoniale, quale pretesa esemplarmente connotata di massima individualità.

Perciò, anche considerando la natura accessoria dell'obbligazione per la quale ciascun garante è stato censito nella banca dati che viene in rilievo nella fattispecie, non appare meritevole di accoglimento alcuna delle pretese manifestate per le conseguenze dell'assunzione della posizione di garanzia della cliente, alla quale soltanto l'inadempimento è rimasto comunque riferito.

L'iscrizione della cliente in Crif per l'asserito suo inadempimento, peraltro, è ingiusta.

L'ingiustizia dell'iscrizione appare il prodotto di azioni reciprocamente indipendenti di ciascuno degli intermediari convenuti, le quali integrano nel loro complesso una cooperazione colposa nella realizzazione dell'evento lesivo: primo viene il fatto ascrivibile alla banca mutuante, che - nell'ambito di elementari doveri informativi e di protezione dell'altro contraente - ha omesso ogni partecipazione alla mutuataria della sopravvenuta (e ancora immotivata) attribuzione della gestione del rapporto di mutuo alla dipendenza di Catania, infine interessata alla novazione soggettiva; poi viene il fatto della banca cessionaria del contratto di mutuo che è rimasta specificamente inadempiente all'obbligo di notificare il contraente ceduto a norma delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia: notizia della quale, infatti, ricorre prova di pervenimento nella sfera del destinatario soltanto al compimento di un intervallo assai superiore a quello giustificabile dalla locuzione normativa che ne individua il termine con la c.d. "prima occasione utile" (mentre anteriormente al 10 luglio 2009 non è consentito affermare che la mutuataria fosse stata edotta dell'evento modificativo del rapporto). Per giunta, è finanche dubbio che la iscrizione in Crif della mutuataria inadempiente sia avvenuta allorché fosse davvero matura la fattispecie normativa legittimante, quella cioè di "mancato pagamento o ritardo di due rate successive" (atteso che di almeno una rata l'inadempimento risulta soltanto parziale), e ciò di là del fatto che la genesi del momentaneo quanto incolpevole inadempimento appare interamente ricollegabile a vicende estranee al debitore e a questo non seriamente addebitabili siccome riconducibili a omissioni ciascuna delle quali capace, ove sostituita dal comportamento alternativo corretto, di elidere sensibilmente la probabilità del fatto illecito dannoso.

Alla mutuataria - la cui ingiusta segnalazione è seguita comunque all'intervenuto pagamento delle rate scadute e però non mai puntualmente contestate sicché avrebbe dovuto considerarsi, da parte dell'*accipiens*, immanente il rischio di divergenze nell'imputazione del pagamento stesso - compete, per le superiori considerazioni, il risarcimento del danno: di quello patrimoniale, sostenuto dalla prova indiziaria che il censimento proprio quale debitore moroso ha impedito l'ulteriore accesso al credito della ricorrente; e di quello non patrimoniale derivante anche dai riflessi negativi che la cliente può aver sopportato in ragione dell'opacizzazione dell'immagine del coniuge, uno dei garanti, siccome agente professionalmente in prossimità del settore del credito.

Per la liquidazione del danno può essere utile connettere la misura equitativa ai seguenti parametri: a) la ritenuta pari corresponsabilità degli intermediari impone di evitare trattamenti differenziati tra gli stessi; b) la banca prima mutuante e la ricorrente hanno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stimato adeguato che il danno della mutuataria e del coniuge fideiussore fosse complessivamente liquidato in € 3.000,00, e per conseguenza che alla prima fosse riconducibile, per danni patrimoniali e non, l'ammontare presunto di € 1.500,00.

A giudizio del Collegio, stante l'ulteriore presunzione di parità delle quote di danno patrimoniale e non patrimoniale, almeno per 1/3 la quota di danno non patrimoniale risentita dal coniuge fideiussore (€ 250,00), secondo il negoziato *inter partes*, può intendersi come danno-conseguenza risarcibile in favore della mutuataria, essendo del resto ragionevole una distribuzione non esattamente pari tra debitore principale e garante dell'importo attribuibile per la loro unitaria reintegrazione patrimoniale.

Applicando criteri del genere a ciascuno degli intermediari che hanno indipendentemente generato la serie causativa del danno, ciascuno rimane tenuto a risarcirlo nella misura di € 1.750,00.

Non altre domande appaiono assistite da buon diritto poiché, con riferimento alla riallocazione del rapporto di mutuo, né la mutuataria ha titolo per promuovere la retroversione della cessione del contratto tra intermediari (tant'è che le è stata offerta la possibilità di una "surroga" dell'attuale con l'originaria mutuante), e neppure appare contestata la sua libertà di domiciliare i pagamenti delle rate ulteriori del medesimo mutuo, sicché non possono trovare accoglimento le istanze che riassumono i suddetti, corrispondenti bisogni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara ciascun intermediario tenuto al risarcimento del danno in favore della cliente mutuataria nella misura di € 1.750,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che ciascun intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI